

Rif. a nota prot. n. 28797 del 16/10/2020 e a nota prot. n. 2021/6372 del 03/03/2021 della Provincia di Pesaro e Urbino

Rif. a nota prot. n. 6854/ARPAM/DDPU/A del 03/03/2021

[provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 6 Pianificazione  
Territoriale – VIA  
V.le Gramsci, 4  
61121 Pesaro (PU)

**OGGETTO:** Ditta Ensource Renewables srl – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 6,804 MW – loc. Via Bagnara (F.30 Mapp. 241 e 242) – San Lorenzo in Campo – L.R. n. 11/2019 art. 4 e D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In relazione alla procedura in oggetto, a seguito dello studio della documentazione pervenuta in data 16/10/2020 prot. n. 29956/ARPAM/DDPU/A e della documentazione integrativa pervenuta in data 03/03/2021 prot. n. 6854/ARPAM/DDPU/A, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche per le diverse matrici ambientali:

**Acque:**

Il progetto prevede in fase di esercizio la manutenzione annuale dei moduli fotovoltaici, consistente nel loro lavaggio, tramite sistema di pompaggio nebulizzato di acqua, senza alcun uso di detergenti e la regimazione, tramite canalette, delle acque meteoriche ricadenti nell'area dell'impianto.

Si ritiene di non individuare particolari criticità per il progetto presentato, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

in fase di cantiere e di dismissione dell'opera, i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere stoccati al riparo degli agenti atmosferici, al fine di evitare il dilavamento ad opera delle acque meteoriche di sostanze inquinanti per l'ambiente; le acque reflue eventualmente prodotte in queste fasi e in fase di esercizio/manutenzione dell'opera, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto nella Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e nelle NTA regionali, contenute nel Piano di Tutela delle Acque; qualora il progetto di cantiere preveda anche l'attività di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, tale attività dovrà essere predisposta su area dedicata e impermeabilizzata e le acque di prima pioggia ivi ricadenti dovranno essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformità alle normative vigenti, ai sensi dell'art. 42 delle NTA del PTA.

AG/

### Aria:

Nella relazione sono presenti valutazioni in merito ai possibili impatti sulla qualità dell'aria conseguenti alle attività di cantiere e alle attività di dismissione. Vengono valutate, così come da richiesta, le emissioni di inquinanti, in particolare PM10, secondo il metodo riportato nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dalla Provincia di Firenze. Vengono valutate le emissioni di PM10 dovute al transito dei mezzi su strade non asfaltate e le emissioni specifiche dell'attività di scavo e ripristino. In particolare, considerando i quantitativi di inquinanti emessi (dati dalla somma di quelli derivanti dalle attività presenti) e confrontandoli con le tabelle delle soglie di emissione di PM10 delle linee guida (tab.19), si giunge al risultato compatibilità del progetto e non sussistono rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10 dovuti alle emissioni delle attività in esame. Anche le stesse misure di mitigazione proposte, quali la bagnatura con un'efficienza di abbattimento del 50% (percorsi sterrati), risulta essere sufficiente per la riduzione delle emissioni prodotte.

Viene presentato il cronoprogramma dei lavori e viene specificata la durata dei lavori (8 mesi di cui 45 giorni di lavorazioni potenzialmente polverulente) e vengono identificati i recettori (quattro a distanze comprese tra 45 m e 80 m circa). Non sono presenti emissioni inquinanti in fase di esercizio dell'impianto; la ditta riporta i valori di risparmio relativi alle emissioni, in particolare di CO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub>.

Visti gli elementi a disposizione si giudicano di scarsa rilevanza gli impatti per la matrice aria, anche in virtù della tipologia di installazione dei moduli fotovoltaici che non prevede consistenti movimentazioni di materiale di scavo. In caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni, oltre a quelli già riportati nello studio, al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico.

LR/

### Rifiuti/Suolo:

In seguito alla lettura della documentazione fornita, considerate le competenze dell'ARPAM così come definite dalla LR 60/97,

preso atto del potenziale completo riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo (pagina 22 di 80 e pagina 60 di 80 dello Studio preliminare di Impatto Ambientale), si ricorda che, ai sensi degli artt. n. 185, comma 1, lettera C del D.Lgs. 152/2006 e n. 24 del D.P.R. 120/2017 i terreni dovranno essere analizzati (tabella 4.1 D.P.R. 120/2017) al fine di determinare lo stato di "suolo non contaminato" prima dell'inizio delle attività di scavo.

Qualora sia necessario un deposito intermedio di tali materiali non compreso all'interno del cantiere di produzione, si rimanda alla compilazione dell'allegato 6 del D.P.R. 120/2017 secondo l'art. 21 del medesimo decreto.

Qualora il terreno sia riutilizzato al di fuori del cantiere di produzione, seppure in aree limitrofe e confinanti, si rimanda alla compilazione della documentazione di cui sopra.

Si ritengono, inoltre, le dichiarazioni effettuate dal proponente in merito alla dismissione dell'impianto esaustive, secondo l'attuale normativa attualmente vigente sui rifiuti, al fine di determinare un impatto trascurabile sulla matrice rifiuti – suolo. È plausibile che al momento

della dismissione possano essere intervenute modifiche ed integrazioni all'attuale normativa, secondo le quali il piano di dismissione dovrà essere aggiornato.

MB/

**Radiazioni/Rumore:**

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, presa visione della documentazione presentata dalla ditta, in particolare lo "Studio Preliminare Ambientale", la "Relazione Tecnica" ed il "Progetto Elettrodotta", si esprimono le seguenti considerazioni tecniche.

Rumore: con riferimento alla documentazione trasmessaci, in particolare allo studio preliminare ambientale si prende atto che l'impatto acustico nella fase di esercizio dell'impianto è stato valutato considerando l'opera esclusivamente per la sua componente principale, ovvero i moduli fotovoltaici, che in effetti non costituiscono una sorgente di rumore. Tuttavia la presenza delle cabine elettriche ed in particolare degli impianti di ventilazione in esse installati, costituiscono una sorgente acustica da valutare soprattutto in relazione alla vicinanza ad eventuali edifici abitati.

Si ricorda che, ai sensi del punto 5.3 della Delibera Regione Marche n. 896 del 24/6/2003, la realizzazione dell'opera, sia nel caso di eventuale successivo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, sia nell'ambito del relativo procedimento autorizzatorio, sarà soggetta alla presentazione della relazione previsionale di impatto acustico. Lo studio sulla componente rumore potrà pertanto essere completato, includendo anche le sorgenti indicate, con la redazione della relazione di impatto acustico.

Nella fase di cantiere la ditta, se lo riterrà necessario, potrà chiedere una deroga per attività temporanee.

Campi elettromagnetici: con riferimento alla documentazione indicata, si prende atto che l'impianto fotovoltaico sarà dotato di 6 cabine elettriche di trasformazione MT/BT, situate all'interno del campo fotovoltaico, come da planimetria allegata, 1 cabina di consegna MT situata in prossimità della strada Via Bagnara, con-connessione alla rete elettrica esistente tramite linea elettrica interrata MT (20 kV) in cavo cordato ad elica visibile, fino alla Cabina Primaria AT/MT denominata "San Lorenzo in Campo" in prossimità della S.P. 41.

La normativa vigente per quanto riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz) è costituita da:

- Decreto 16/1/1991;
- D.P.C.M. 23/4/1992 (G.U. 6/5/1992 n. 104).
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001;
- D.P.C.M. 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

<b>Frequenz</b>	<b>Campo elettrico V/m</b>	<b>Induzione magnetica μT</b>
-----------------	--------------------------------	-----------------------------------

**SERVIZIO TERRITORIALE PROV. DI PESARO URBINO**

a Hz	LIMITE	VALORE DI ATTENZIONE	OBIETTIVO DI QUALITÀ	LIMITE	VALORE DI ATTENZIONE	OBIETTIVO DI QUALITÀ
50	5000	-	-	100	10	3

- Decreto 29/5/2008 (G.U. n. 156 del 5/7/2008 Supplemento Ordinario n. 160)  
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

In particolare, per il progetto in oggetto si ha:

- Linea interrata MT (20 kV) in cavo cordato ad elica

Con riferimento al Decreto 29/5/2008 punto 3.2, tale linea risulta esclusa dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto in quanto l'ampiezza della fascia associabile è inferiore alle distanze previste dal D.M. 21/3/1988 n.449 e dal Decreto 16/1/1991.

- Cabina elettrica di trasformazione MT/BT (20/0,4 kV)

Con riferimento al Decreto 29/5/2008, tenuto conto delle caratteristiche costruttive indicate nella relazione tecnica e nello studio preliminare ambientale (potenza del trasformatore pari a 1250 kVA), si deduce che la D.P.A., intesa come distanza da ciascuna delle pareti della cabina che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità ( $3 \mu T$ ), è pari a circa 3,0 metri.

- Cabina elettrica di consegna MT

Con riferimento al Decreto 29/5/2008 ed alle Linee Guida ENEL per la determinazione della distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche, tenuto conto che la cabina non contiene apparati di trasformazione, si deduce che la DPA da considerare è quella della linea MT entrante/uscente, cioè, in questo caso, è pari a circa 1,0 metro.

Considerato il tracciato complessivo dell'elettrodotto e preso atto dei siti di installazione delle cabine elettriche, risulta che le DPA calcolate non includono in alcun caso i luoghi adibiti a possibili permanenze superiori a quattro ore giornaliere, pertanto si può affermare che il progetto è conforme alla normativa vigente relativamente all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici.

MR/

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Dirigente**  
**Responsabile del Servizio Territoriale**  
**Dott. Marco Baldini**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*